

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE MARZI, ZUGNO, SCARDACCIONE, BOANO e CURATOLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 1974

Integrazioni e modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 364, che istituisce il « Fondo di solidarietà nazionale » contro i danni delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche in agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. — A tre anni di distanza dall'entrata in vigore della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del « Fondo di solidarietà nazionale » per interventi in agricoltura a favore di aziende che abbiano subito danni a causa di calamità naturali o di avversità atmosferiche eccezionali si rende indispensabile un esame per completare e migliorare la legge stessa.

L'esame è tanto più urgente ove si consideri che in base alla legge suddetta si sono costituiti numerosissimi organismi di difesa, di cui molti già riconosciuti idonei con decreto ministeriale ed attualmente operanti.

La legge n. 364 del 1970, pur avendo arrecato apprezzabili benefici ai produttori, è apparsa soprattutto limitativa nella determinazione delle calamità e delle avversità atmosferiche, limitatamente alle sole grandinate, gelate e brinate e nell'indicazione, se non tassativa di certo però praticamente restrittiva, delle colture ammesse alla protezione e quindi ammesse ai benefici. La legge è stata altresì riscontrata in taluni punti non chiara riguardo alla sua interpretazione mentre in genere si palesa oggi inadeguata rispetto all'entità degli interventi.

Con il presente disegno di legge ci si ripromette quindi di porre rimedio ai limiti ed ai dubbi denunciati presentando alcune integrazioni e modifiche suggerite dalle osservazioni e dalle esperienze scaturite dall'attività già espressa da parte di taluni Con-

sorti di difesa e dalle istanze di numerose masse di produttori rimaste finora estranee, o poco partecipi ai benefici della legge n. 364 del 1970.

Con l'articolo 1 del disegno di legge si suggerisce di elevare la dotazione del « Fondo di solidarietà nazionale », portandolo ad un livello che consenta interventi più consistenti di fronte ai danni subiti.

L'articolo 2 riguarda le disposizioni finanziarie da seguire in derivazione dell'applicazione della legge.

Con l'articolo 3 si propone una elevazione su tutto il territorio nazionale (da lire 60 mila a lire 90 mila) della sovvenzione prevista dall'articolo 14 della legge n. 364 del 1970 mentre per le sovvenzioni di primo intervento, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, si richiede che vengano determinati in misura più equa i limiti di concessione e venga altresì elevata l'entità delle sovvenzioni stesse.

Con l'articolo 4 si suggerisce che le agevolazioni creditizie e contributive previste dall'articolo 5 della legge n. 364 del 1970 vengano estese anche alle colture non pregiate e alle colture zootecniche. L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, tratta delle provvidenze per i danni provocati da persistenti siccità. Ma tra le diverse provvidenze non è stato contempla-

to l'acquisto di cereali per mangimi, acquisto che assai spesso è stato risolutivo per interventi volti a salvare il bestiame che non trova, a causa della siccità, alcunchè per sfamarsi.

Con l'articolo 5 del presente disegno di legge si è inteso rilanciare una provvidenza contemplata dalla legge 29 luglio 1968, numero 857 (*Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 1° agosto 1968), contenente « Disposizioni a favore delle aziende agricole colpite dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968 ».

Gli enti di sviluppo, l'AIMA ed i centri di riferimento più rappresentativi degli interessi dei produttori agricoli, possono essere, infatti, autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad acquistare, con le modalità ed alle condizioni stabilite dal provvedimento autorizzativo, cereali destinati ad uso zootecnico per cederli a prezzo agevolato ai conduttori di aziende agricole che si trovino nelle condizioni di cui al quarto comma.

Altra carenza registrata nella legge 25 maggio 1970, n. 364, è quella che le provvidenze creditizie e contributive di cui all'articolo 5 della legge stessa non vengono concesse per eventi che gravemente danneggiano le colture arboree ed erbacee in qualsiasi stadio vegetativo, quali venti sciroccali, salmastri e gelidi propri delle regioni meridionali ed insulari, ossia di quelle più povere o maggiormente bisognose di aiuti.

Con l'articolo 6 del presente disegno di legge si è provveduto ad estendere anche a detti eventi le provvidenze di cui all'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Con l'articolo 7 del disegno di legge si è anche provveduto ad ampliare l'area degli interventi indicata all'articolo 2, quarto comma del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, numero 1088, abbassando dal 60 al 50 per cento e dal 40 al 30 per cento della produzione lorda globale i limiti di danno. La riduzione della percentuale si impone, anche per dare maggiore operatività all'articolo 11 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede agevolazioni fiscali e tributarie.

Con l'articolo 8 del presente disegno di legge si è proposto di aggiungere, di conse-

guenza, all'ultimo comma dell'articolo 14 della legge n. 364 del 1970 il seguente capoverso: « Le provvidenze previste dai successivi articoli possono essere altresì concesse agli organismi di cui ai commi precedenti che si prefiggono la difesa attiva e passiva di produzioni intensive, arboree ed erbacee da qualsiasi evento che le possa danneggiare anche nello stato vegetativo ». Se non venisse accolta detta integrazione la costituzione di organismi di difesa nell'Italia meridionale ed insulare ove le precipitazioni grandinifere sono rare non sarebbe giustificata, mentre, invece, se ne sente la necessità per altre avversità non contemplate dall'articolo 14 della legge n. 364 del 1970.

Con l'articolo 9 del presente disegno di legge si propone che i benefici di cui agli articoli 5, 7, 11, 13 e 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, siano cumulabili. Infatti, onde evitare ogni interpretazione restrittiva, si evidenzia la cumulabilità tra i benefici dell'intervento pubblico diretto e quelli derivanti ai produttori eventualmente associati nei consorzi volontari. E ciò sia perchè è noto che, in via di massima, i contributi mutualistici o assicurativi ai produttori associati nei consorzi sono sempre notevolmente al di sotto del 100 per cento dei danni effettivi, sia perchè l'intervento pubblico diretto si attua non su tutto il danno, ma soltanto su una parte di esso e precisamente sui soli capitali di conduzione.

Con l'articolo 10 del presente disegno di legge, infine, si propone una modesta, ma necessaria modifica, della lettera b) dell'articolo 20 della legge 25 maggio 1970, n. 364, talmente ovvia che non è neppure il caso di illustrare.

Data l'urgenza di addivenire alle suddette modifiche ed integrazioni della legislazione vigente i proponenti auspicano che il presente disegno di legge incontri la comprensione del Governo e del Parlamento al fine di non deludere le speranze e le attese dei coltivatori della terra che anche nel 1973 vedono aggiungersi alle gravi difficoltà dei settori in crisi e del basso reddito di lavoro, quelle derivanti dalla distruzione o del danneggiamento dei raccolti, delle strutture, delle abitazioni rurali, a causa delle calamità naturali o delle avversità atmosferiche.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dall'anno 1973, la dotazione del « Fondo di solidarietà nazionale » di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è elevato a lire 150 miliardi.

Con la stessa decorrenza le somme prelevate fino al 30 giugno di ciascun anno precedente sono reintegrate al « Fondo » a carico di apposito stanziamento da iscriversi annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, fino a raggiungere la dotazione di lire 150 miliardi.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si provvede con le operazioni finanziarie previste dall'articolo 23 della legge 25 maggio 1970, numero 364.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La sovvenzione prevista dall'articolo 14 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è elevata da lire 60 mila a lire 90 mila ad ettaro su tutto il territorio nazionale.

Le sovvenzioni di primo intervento previste dall'articolo 16 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, numero 1142, possono concedersi fino al 40 per cento del danno subito per le scorte vive e fino al 30 per cento per le scorte morte. Tali aliquote sono elevate, rispettivamente al 50 ed al 40 per cento, per i coltivatori diretti anche se associati in cooperative di conduzione agricola, nonchè per i coloni ed i mez-

zadri per le aliquote di loro spettanza su tutto il territorio nazionale.

Le sovvenzioni di primo intervento previste dall'articolo 16 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono elevate rispettivamente da lire 400 mila a lire 800 mila e da lire 500 mila a lire 1 milione su tutto il territorio nazionale.

Art. 4.

Le agevolazioni creditizie e contributive per i capitali di conduzione, previste dall'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, possono essere concesse anche nei casi di danneggiamento delle colture non di pregio e delle colture zootecniche.

Art. 5.

All'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è aggiunto il seguente comma:

« Gli enti di sviluppo agricolo, l'AIMA ed i centri di riferimento più rappresentativi degli interessi dei produttori agricoli, possono essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad acquistare, con le modalità ed alle condizioni stabilite dal provvedimento autorizzativo, cereali destinati ad uso zootecnico per cederli a prezzo agevolato ai conduttori di aziende agricole che si trovino nelle condizioni di cui al quarto comma ».

Art. 6.

Le agevolazioni creditizie e contributive previste dall'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono concesse anche per qualsiasi evento che gravemente danneggi le colture arboree ed erbacee in qualsiasi stadio vegetativo, quali venti sciroccali, salmastri, gelidi o di particolare intensità.

Art. 7.

Le percentuali di danno indicate all'articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito con modifi-

cazioni nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, sono rispettivamente ridotte dal 60 al 50 per cento e dal 40 al 30 per cento della produzione lorda globale.

Art. 8.

All'articolo 14 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è aggiunto il seguente comma:

« Le provvidenze previste dai successivi articoli possono essere altresì concesse agli organismi di cui ai commi precedenti che si prefiggono la difesa attiva e passiva di produzioni intensive, arboree ed erbacee, contro qualsiasi evento che possa danneggiare le produzioni medesime, anche nello stadio vegetativo ».

Art. 9.

I benefici di cui agli articoli 5, 7, 11, 13 e 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono cumulabili.

Art. 10.

La lettera *b*), dell'articolo 20, della legge 25 maggio 1970, n. 364, è sostituita dalla seguente:

« *b*) un rappresentante dell'amministrazione provinciale che partecipa alla costituzione del « Fondo » con un contributo annuo non inferiore all'1,50 per cento del valore della produzione annua denunciata. Nel caso di pluralità di amministrazioni provinciali, il rappresentante è designato dall'amministrazione che conferisce il maggior contributo ».